

Dotessa Silvia Petrella inella
SOGGIO IN ROMA
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 101 - 00187
Ded. Reg. Trib. Roma n. 48017
Data 22.05.2010

REPERTORIO N.16743

ROGITO N.5524

DEPOSITO DELLO STATUTO DEL PATRONATO ENAPA (Ente Nazionale
Assistenza e Patrocinio Agricoltori)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci

il giorno venticinque del mese di maggio

in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 101, presso la Confa-
gricoltura



Innanzi a me dr.ssa Giovanna Petrella notaio in Roma, con
studio in Piazza del Paradiso n.55, iscritto nel ruolo dei
distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente

Carlo Siciliani nato a Cirò (KR) il 13 settembre 1949, domi-
ciliato per la carica ove appresso, che dichiara di interve-
nire nella sua qualità di Presidente del PATRONATO ENAPA
(Ente Nazionale Assistenza e Patrocinio Agricoltori) con se-
de in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 101,
c.f.97086960586, costituito con atto a mio rogito in data

08.03.1991, rep.n. 6111/1939.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, in esecuzione della delibera del Consiglio di Ammini-
strazione in data 18.05.2010, estratto autentico del cui ver-
bale viene allegato sotto la lettera "A", presa previo parere
favorevole della Giunta Esecutiva della Confederazione Gene-
rale dell'Agricoltura Italiana in data 12.05.2010, chiede di



26.05.2010
n. 11717 s. 1T
168,00

depositare nei miei atti, affinché io Notaio proceda alla registrazione ed al rilascio di copie autentiche, il nuovo testo dello statuto dell'Ente coordinato con le modifiche conseguenti a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella citata riunione del 18.05.2010.

Io Notaio aderendo a tale richiesta ricevo il testo del detto statuto composto di ventisette articoli, scritto su tredici pagine e una riga di quattro fogli, che viene allegato al presente atto sotto a lettera "B", firmato dal comparente e da me Notaio.

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico dell'Ente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo meccanico a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano, ma da me letto insieme agli allegati al comparente il quale su mia domanda lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore dieci e cinque minuti.

Occupa due pagine meno una riga di un foglio.

FIRMATO: CARLO SICILIANI - GIOVANNA PETRELLA NOTAIO.


Doc. 1001
R. 1001
C. 1001
M. 1001
P. 1001
P. 1001

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PATRONATO ENAPA DEL

18 MAGGIO 2010

di adunanza del Consiglio di Amministrazione del Patronato
E.N.A.P.A. - Organo di Assistenza Sociale di Confagricoltura
- convocato presso la propria sede sociale in Roma - Corso
V.Emanuele II n. 101 - il giorno 18 maggio 2010, alle ore

11.00




Allegato "A"
all'art. 5524
di raccolta

Il giorno 18 maggio alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio
di Amministrazione del Patronato E.N.A.P.A., per discutere il
seguito

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifiche statutarie dell'Ente;
3. Assetto organizzativo della Direzione Generale dell'Ente;
4. Regolamento attuativo;
5. Analisi attività statistica nel 2009;
6. Aggiornamenti sull'evoluzione del quadro normativo di settore e sua applicazione;
7. Varie ed eventuali.



Sono presenti i consiglieri di amministrazione: Carlo Sicilian
liani (Presidente), Adriano Abate, Davide Balestreri, Renzo
Cavestro, Achille Coelli, Michele Distefano, Francesco Fiore,
Annalisa Paci, Alessandro Vita e per il Collegio Sindacale,
Antonio Bongianni (Presidente) e Tiziana Bianchi (membro ef-

fettivo).

Risultano assenti giustificati i consiglieri di amministrazione Quirino Barone, Johanna Vaja e per il collegio sindacale Nicola Caputo (membro effettivo).

Sono presenti, inoltre, Roberto Caponi e Carlo Rosati, rispettivamente Dirigente e Funzionario della Direzione Generale del Patronato E.N.A.P.A. ed Ado Guerrini, Dirigente dell'Area Organizzativa della Confagricoltura.

Dopo aver verificato la regolare convocazione della riunione e la sussistenza del quorum previsto dal vigente statuto, per la deliberazione degli argomenti posti all'O.d.G., il Presidente procede alla nomina del Segretario nella persona di

Carlo Rosati, che accetta.

La seduta inizia alle ore 11.10.

Omissis

Si passa quindi alla discussione del II° punto all'o.d.g.:

Modifiche statutarie dell'Ente.

Il Presidente informa il Consiglio che lo statuto del Patronato ENAPA - che risale al 1993 - necessita di alcuni interventi di "manutenzione" finalizzati ad adeguare il testo dello stesso alle mutate esigenze di natura organizzativa dell'Ente e di Confagricoltura, nonché alle nuove disposizioni legislative che regolano la complessa materia.

Il testo del nuovo statuto è già stato trasmesso ai Consiglieri nei giorni precedenti la riunione.




Sotto il profilo organizzativo si propone di prevedere statutariamente che la struttura nazionale del Patronato non sia più denominata "Direzione Generale", bensì "Sede Centrale" e che conseguentemente il dirigente responsabile non sia più denominato "Direttore Generale", ma più coerentemente "Coordinatore Nazionale".

La modifica - che non è solo di tipo nominalistico - è finalizzata a rendere più chiaro ed evidente il rapporto "strumentale" del Patronato rispetto all'Organizzazione promotrice e l'indissolubile legame tra Confagricoltura ed ENAPA, anche a livello di assetto organizzativo, pur nel rispetto, ovviamente, delle forme di autonomia previste dalla legge.

Sotto il profilo normativo, si propone di adeguare il testo dello statuto alle nuove - e per certi versi radicali - innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni, a partire dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successivi decreti attuativi.

Al riguardo il Presidente sottolinea come il Ministero vigilante ha infatti recentemente rilevato "come il testo statutario dell'Ente risulti ormai ampiamente datato, tenuto conto, in particolare, dell'entrata in vigore della nuova disciplina sugli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152".

Il Presidente sottolinea che le modifiche statutarie che si vogliono apportare hanno già acquisito in data 12 maggio u.s.



il parere favorevole della Giunta esecutiva della Confagricoltura, e pertanto, si può procedere, se non ci sono richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri, all'approvazione del nuovo testo, previa lettura di tutti gli articoli oggetto delle modifiche.

Non essendovi alcuna richiesta di chiarimenti, il Presidente invita il Consiglio a votare sull'argomento: il Consiglio approva all'unanimità le modificazioni dello Statuto, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", ed invita il Presidente a porre in essere tutti gli adempimenti del caso, tra cui la notifica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di tutti gli atti relativi alla presente delibera, per la ratifica prevista per legge.

Omissis

Alle ore 13.00 non essendovi null'altro all'o.d.g. ed in assenza di ulteriori richieste di parola, viene sciolta la riunione.

FIRMATO:

CARLO SICILIANI


CARLO ROSATI

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Repertorio n.16742

Certifico io sottoscritta dr.ssa Giovanna Petrella notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che quanto precede ho estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 18



maggio 2010 del Patronato E.N.A.P.A - Organo di Assistenza

Sociale di Confagricoltura, con sede in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II n. 101, e che le parti omesse non alterano né mo-


dificano il significato di quelle riportate.

Consta di cinque facciate e si rilascia a richiesta del Pa-

tronato.

Roma venticinque maggio duemiladieci.

L. Maria M. M. M.



S t a t u t o

del Patronato ENAPA (Ente Nazionale Assistenza e Patrocinio
Agricoltori)


Art. 1 - Promosso dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA), è costituito con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, l'Ente di Patronato ENAPA, riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 aprile 1992.

Il Patronato ENAPA è l'organismo mediante il quale la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA), svolge funzioni di assistenza di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Il Patronato ENAPA svolge la propria attività in tutto il territorio dello Stato e presso le collettività italiane all'estero.

Art. 2 - Il Patronato ENAPA è l'organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale la CONFAGRICOLTURA esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, perseguendo scopi di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei cittadini, italiani e stranieri, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre

Allegato "B"
all'atto n. 5524
di raccolta



impegnati nel settore della ricerca scientifica, dell' assistenza e della solidarietà sociale.

Il Patronato ENAPA svolge inoltre tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 3 - Le attività d'istituto sono svolte dal Patronato gratuitamente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, a favore di tutti i lavoratori e cittadini, senza alcuna limitazione o distinzione.


Il Patronato non può rifiutare di prestare l'assistenza a chiunque ne faccia richiesta, nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore.

La facoltà dell'Ente di rappresentare gli interessati per quanto sopra, nonché di conciliare e transigere in qualsiasi sede deve risultare da esplicito mandato.

Art. 4 - Il Patronato ENAPA svolge i propri servizi a mezzo degli organi centrali degli uffici centrali e territoriali questi ultimi distinti in regionali, provinciali, zonali e capillari.

Per lo sviluppo delle proprie funzioni assistenziali il patronato ENAPA potrà, occorrendo, istituire uffici all'estero.

Art. 5 - Gli organi centrali dell'Ente, secondo le rispettive competenze, promuovono, regolano e coordinano, in linea generale, lo svolgimento e lo sviluppo delle attività e dei servizi sociali dell'Ente stesso; dispongono studi e pubblicazioni sui problemi dell'assistenza e della previdenza sociale



a scopo di perfezionamento tecnico, di propaganda e di educazione sociale.

Art. 6 - Sono Organi centrali:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio dei Sindaci.

Art. 7 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a norma del successivo art. 10.

Ha la rappresentanza legale dell'Ente.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto, dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 8 - Il Presidente, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo predeterminando l'ordine del giorno delle riunioni;
- b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- c) adotta in caso di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio medesimo nella sua prima riunione;
- d) designa i rappresentanti dell'Ente in tutte le istituzioni, organi, commissioni e congressi;
- e) propone al Consiglio di amministrazione, la nomina del

Coordinatore Nazionale dell'Ente di cui al successivo art. 16.


Art. 9 - Il Presidente sentito il Consiglio di amministrazione può delegare, per l'esercizio di specifiche attribuzioni la legale rappresentanza dell'Ente al Coordinatore Nazionale, fatta eccezione per quelle previste all'art. 8, e per quanto concerne l'attività dell'Ente stesso, nell'ambito delle circoscrizioni regionali e provinciali, ai responsabili delle rispettive sedi.

Art.10 -Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta Esecutiva della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana ed è composto da undici membri; fra questi il Consiglio, nella sua prima riunione presieduta dal consigliere più anziano, elegge il Presidente, un Vice Presidente ed il Consigliere membro del Comitato Esecutivo.

Il consiglio dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere confermato a scadenza.

Art.11 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, deve essere portata a conoscenza dei consiglieri almeno 7 giorni prima delle riunioni ordinarie e 4 giorni prima di quelle straordinarie urgenti o nelle quali siano da ratificare decisioni



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Direzione Generale del Registro Imposte
 Direzione Provinciale dell'Amministrazione
 MARCA CAMBIALI
 €14,62
 QUATTRODICI/62
 Entrate
 00008885-00005002-00103001
 00072282-14/05/2010-11-38-33
 0005-00015-A20141757095FAA
 IDENTIFICATIVO 01090148341602
 0 1 09 014834 160 2

prese dal Presidente a norma della lettera c) dell'art. 8 presente Statuto.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, con voto consultivo, il Coordinatore Nazionale dell'Ente o un funzionario da questi designato. Un funzionario della sede centrale, scelto dal Consiglio di Amministrazione, funge da segretario del Consiglio stesso, compila i verbali delle sedute e li sottopone alla firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 12 - Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere fra i consiglieri in carica il Presidente, il Vice Presidente, nonché il consigliere membro del Comitato Esecutivo in conformità all'art. 10;
- b) dare l'indirizzo generale all'attività dell'Ente e porre le direttive per l'attuazione delle sue finalità;
- c) deliberare su ogni proposta presentata al suo esame dal Presidente o dal Comitato Esecutivo;
- d) esprimere parere sulla delega della rappresentanza legale dell'Ente da parte del Presidente;
- e) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili urbani e rustici, nonché la loro trasformazione e

l'accettazione di eventuali donazioni;

f) deliberare sugli ordinamenti degli Uffici;

g) deliberare con apposito regolamento, il trattamento giuridico ed economico di attività e di quiescenza del personale;

h) deliberare sui ricorsi del personale;

i) stabilire la misura delle eventuali indennità ai membri degli organi collegiali e del compenso fisso ai componenti il collegio sindacale;

l) nominare, su designazione del Presidente, il Coordinatore Nazionale;

m) approvare il regolamento del presente Statuto;

n) ratificare le delibere del Comitato Esecutivo.

o) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;


p) deliberare su ogni eventuale proposta della Giunta Esecutiva di CONFAGRICOLTURA di modifica del presente Statuto.

I provvedimenti di cui alle lettere h), l), m), dovranno essere comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le modificazioni dello Statuto di cui alla lettera p) devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Art.13 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, Vice Presidente e da un membro nominato dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 10 del presente statuto.



Il Coordinatore Nazionale dell'Ente interviene nelle sedute del Comitato con voto consultivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce non meno di una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente.

La convocazione è fatta con la stessa modalità stabilita per il Consiglio di amministrazione, ma con il preavviso di tre giorni avanti la seduta.

La riunione non è valida se non sono presenti almeno due dei componenti, tra i quali il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Spetta al Comitato Esecutivo

a) - deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente volta a volta deferiti dal Consiglio di amministrazione ed esaminare le questioni di carattere amministrativo, tecnico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al Consiglio medesimo;

b) procedere, su proposta del Coordinatore Nazionale, alla nomina dei funzionari responsabili degli uffici centrali e dei responsabili regionali e provinciali;

c) provvedere su proposta del Coordinatore Nazionale all'avanzamento e rimozione del personale degli uffici centrali e territoriali;

d) vigilare sull'organizzazione e sul buon funzionamento dell'Ente.

Art. 15 - Il Collegio dei sindaci è nominato dalla Giunta esecutiva della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


Il collegio dei sindaci dura in carica tre anni e provvede:


1. al controllo delle scritture contabili;
2. al riscontro di cassa;
3. alla revisione dei bilanci preventivi e consuntivi ed a riferire sui detti bilanci con una relazione al Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. In generale le loro funzioni sono regolate dalle norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 16 - Il Coordinatore Nazionale è a capo di tutti i servizi centrali e territoriali dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dal Regolamento e, per delega, dal Presidente.

Il Coordinatore Nazionale interviene con voto consultivo alle





sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento dei servizi.

Spetta al Consiglio di amministrazione determinare il rapporto di impiego del Coordinatore Nazionale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo tenuto conto del regolamento organico del personale della Confagricoltura e degli Enti e Società ad essa collegati.

Organizzazione Territoriale

Art. 17 - Per l'attuazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi assistenziali, l'ente si avvale:

- a) della sede centrale;
- b) delle sedi regionali;
- c) delle sedi provinciali;
- d) delle sedi zonali;
- e) dei recapiti.

Art. 18 - La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura organizzativa, nonché di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi previsti dalla legge.

La sede centrale è ubicata a Roma, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, e mantiene i rapporti a livello nazionale con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 19 - Le sedi regionali sono create di norma nelle città


capoluogo di regione, con delibera del Consiglio di Amministrazione. Esse assumono, nella persona del responsabile, funzioni di rappresentanza del patronato ENAPA presso le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello.

Al medesimo responsabile sono attribuiti compiti di vigilanza e di coordinamento e di sviluppo dell'attività delle sedi operanti nella regione, nonché di suggerimenti e proposte alla sede centrale dell'Ente circa i mezzi idonei alla più larga divulgazione ed applicazione delle diverse provvidenze ed alla realizzazione della migliore e più efficace azione assistenziale, salvo le ulteriori attribuzioni di cui all'art. 9.

Art. 20 - Le sedi provinciali sono ubicate nel capoluogo di provincia, salvo le deroghe previste dalla legge. Esse provvedono al regolare funzionamento dei servizi socio-assistenziali e previdenziali dell'Istituto sul territorio di propria competenza e coordinano, a livello provinciale, l'attività delle sedi zonali e dei recapiti.

Art. 21 - Le sedi zonali dipendono dalla sede provinciale ed attuano l'attività di patrocinio nell'ambito della rispettiva giurisdizione provvedendo alla trattazione completa delle pratiche presso gli istituti assistenziali e previdenziali, eccettuate quelle speciali e complesse che trasmettono per la trattazione alla sede provinciale.

Art. 22 - I recapiti possono essere costituiti presso ogni



	comune, frazione, rione, azienda; essi dipendono dalla sede	
	provinciale.	
	Collaborano ai compiti indicati nell'art. 2 del presente Sta-	
	tuto nell'ambito della giurisdizione locale e nei limiti del-	
	la propria competenza funzionale.	
	Ordinamento Finanziario e Bilancio	
	Art. 23 - Alle spese per il funzionamento, il Patronato prov-	
	vede:	
	a)- con contributo della Confederazione Generale dell'Agri-	
	coltura Italiana;	
	b)- con contributi delle Federazioni Regionali Agricoltori e	
	Unioni Provinciali Agricoltori (articolazioni territoriali di	
	CONFAGRICOLTURA);	
	c)- con contributi assegnati dallo Stato a norma della legge	
	30 marzo 2001, n. 152 e del relativo regolamento attuativo;	
	d)- con eventuali contributi delle regioni, provincie, comuni;	
	e)- con eventuali contributi, eredità, lasciti, donazioni, e-	
	rogazioni liberali e sottoscrizioni volontarie di Enti, Isti-	
	tuti o persone, anche se residenti all'estero.	
	Art. 24 - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e ter-	
	mina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Il bilancio preventivo dell'Ente deve essere approvato entro	
	il mese di novembre precedente l'inizio dell'esercizio finan-	
	ziario cui si riferisce.	
	Il rendiconto dell'esercizio deve essere approvato entro il	

giorno 15 del mese di marzo successivo alla chiusura. Entro la fine dello stesso mese il rendiconto deve essere comunicato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo in carica durante il periodo della gestione considerata.

Disposizioni Finali

Art. 25 - Il Patronato ENAPA è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in conformità delle disposizioni di legge. Esso è tenuto ad esibire agli incaricati del Ministero stesso il libro dei verbali, i bilanci ed i libri contabili ed a fornire tutte le delucidazioni sul funzionamento tecnico amministrativo dell'Ente.

Art. 26 - L'Ente si obbliga ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche e le aggiunte che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ritenesse necessarie, sentita la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art. 27 - In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio sarà devoluto alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana che avrà l'obbligo di destinarlo all'assistenza sociale e previdenziale dei lavoratori.

FIRMATO: CARLO SICILIANI - GIOVANNA PETRELLA NOTAIO.

/-----/

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA

PER IL PATRONATO